

## TRATTATO DI MARRAKESH A BENEFICIO DEI LETTORI NON VEDENTI O PARZIALMENTE DISABILI NELLA LETTURA

Alberto Pojaghi\*

Un recente Trattato internazionale merita attenzione dal punto di vista del diritto d'autore.

Ci riferiamo al Trattato di Marrakesh del 17-28 giugno 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate da parte delle persone non vedenti, ipovedenti o altrimenti disabili nella lettura degli stampati.<sup>1</sup>

L'art. 71-*bis* della legge vigente in Italia sul diritto d'autore,<sup>2</sup> completa delle relative norme di attuazione,<sup>3</sup> già oggi consente, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale debitamente accertata la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico delle stesse opere e materiali, purché siano direttamente collegati all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap stesso.

Tali facoltà si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge.<sup>4</sup>

Tali disposizioni sono quindi istitutive di una *eccezione*, nel senso che il diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico, oggetto di diritti esclusivi, sono esercitabili anche in assenza del consenso dei relativi titolari in presenza delle condizioni di interesse sociale sopra indicate.

\* Studio Legale Pojaghi di Milano.

<sup>1</sup> "Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled" o, come più brevemente indicato nella pratica, "Marrakesh VIP Treaty", il cui testo è reperibile sul sito web <[http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=301016](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016)>.

<sup>2</sup> L. 22.4.1941 n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) e successivi modifiche e integrazioni (nel seguito l.d.a.).

<sup>3</sup> D.m. Ministero per i beni e le attività culturali, 14 novembre 2007, n. 239 (*Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore*).

<sup>4</sup> L. 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici).

Ciò a dire che la previsione di legge qui considerata viene attuata attraverso lo strumento delle *esenzioni* dal diritto esclusivo dell'autore.

Tale strumento si inquadra nel sistema di diritto d'autore nel senso che il diritto esclusivo dell'autore è espressione, almeno in parte, del diritto di proprietà, mentre le esenzioni dal rispetto di tale diritto hanno carattere eccezionale e possono giustificarsi solo se fondate su interessi di rango *pari o prevalente* rispetto a quelli degli autori.

In argomento le fonti internazionali hanno enucleato la regola del “c.d. three-step test”, che può essere definita come una triplice prova di resistenza, nel senso che le esenzioni sono ammissibili, innanzi tutto, solo in casi speciali; secondariamente, se non sia causato all'avente diritto un danno allo sfruttamento normale dell'opera; e, infine, se l'uso consentito non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

Le esenzioni, in via generale, sono innanzi tutto costituite dalle *limitazioni*, per tali intendendosi quelle relative ad atti che rientrano tra le facoltà di utilizzazione e che vengono variamente compressi nell'esercizio del diritto; mentre le *eccezioni* sono quelle relative ad atti che, pur rientrando in astratto tra le medesime facoltà, in circostanze determinate vengono totalmente esclusi dall'esercizio del diritto.

Fra tali eccezioni rientra appunto quella dianzi richiamata, oggetto del citato art. 71-*bis* l.d.a.<sup>5</sup>

Le utilizzazioni previste da tale norma, più specificamente, si possono attuare attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite previste dalla legge.

La legge è così formulata in applicazione di regole comunitarie<sup>6</sup> ed è quindi valida per l'intera Unione europea.

Tuttavia (e veniamo così al Trattato), ancorché la normativa vigente consenta, secondo autorevoli commentatori,<sup>7</sup> l'adozione di adeguate disposizioni nazionali in materia di limitazioni ed eccezioni per i non vedenti, essa non risulterebbe sufficientemente chiara per quanto concerne la regolamentazione della circolazione fra diversi Paesi degli esemplari a stampa in formato accessibile ai non vedenti attraverso l'esportazione e l'importazione e pertanto è sembrato utile adottare alcune nuove norme internazionali in vista dell'obiettivo di una migliore organizzazione della cooperazione in tale ambito.

<sup>5</sup> Più ampiamente sul punto cfr. Jarach - Pojaghi, *Manuale del diritto d'autore*, p.81 ss..

<sup>6</sup> Con d. lgs. 9.4.2003 n. 68 di implementazione della Direttiva 2001/29/CE (cd. “sulla società dell'informazione”).

<sup>7</sup> Dr. Mihály J. Ficsor, *Commentary to the Marrakesh treaty on accessible format copies for the visually impaired*, sul web in Copyright see-saw, pub. 2013-10-11.

## Focus

Nelle considerazioni che precedono il testo dispositivo del Trattato si sottolinea l'importanza del godimento delle opere dell'ingegno, oggetto di diritto d'autore, per migliorare le opportunità di ognuno, e segnatamente dei non vedenti, di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità e di godere delle arti, del progresso scientifico e dei suoi benefici.

A tali fini si sottolinea che le persone non vedenti, o aventi difficoltà di lettura, hanno necessità di accedere alle opere pubblicate per raggiungere le pari opportunità nella società; che deve essere non solo aumentato il numero di opere in formato accessibili, ma anche migliorata la loro circolazione; che tali persone vivono per lo più nei Paesi in via di sviluppo o in quelli meno sviluppati; e che, non ostante le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore, è possibile amplificare la loro tutela, in un quadro giuridico internazionale rafforzato, attraverso l'impatto positivo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si rimarca quindi che, ancorché molti Stati abbiano istituito nelle proprie leggi nazionali in materia di diritto d'autore eccezioni e limitazioni per i non vedenti, vi è una persistente mancanza di opere disponibili in formati accessibili per tali soggetti; che per realizzare l'accesso occorrono risorse considerevoli; e che la mancanza di opportunità di scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile ha comportato una duplicazione degli sforzi in tal senso. Si evidenzia quindi l'importanza di adottare ulteriori limitazioni ed eccezioni ai detti fini, soprattutto quando il mercato non è in grado di assicurare l'accesso.

Le disposizioni sostanziali del Trattato sono contenute negli artt.4-6, che prevedono una serie di obblighi o facoltà degli Stati contraenti, con un ampio ricorso allo strumento già dianzi commentato delle *esenzioni* al diritto esclusivo dell'autore.

L'art. 4 contempla l'*obbligo* degli Stati contraenti di prevedere, nella propria legislazione interna, una limitazione o una eccezione al diritto di riproduzione e al diritto di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico delle opere, tali da rendere le stesse più facilmente fruibili ai non vedenti, in quanto riprodotte in formati consoni alle necessità di questi ultimi; nonché la *facoltà* degli Stati contraenti di prevedere, nella propria legislazione interna, una limitazione o una eccezione al diritto di pubblica rappresentazione o esecuzione delle opere per le medesime finalità di fruibilità da parte dei non vedenti.

Tali limitazioni possono essere disposte in senso assoluto oppure possono essere circoscritte dagli Stati alle opere che non risultino disponibili sul mercato degli Stati medesimi a condizioni ragionevoli.

Gli Stati hanno anche facoltà di stabilire che l'esercizio delle disposte limitazioni debba o meno comportare una remunerazione a favore degli aventi diritto.

È da osservare che quanto previsto nel qui considerato art. 4, salva l'obbligatorietà almeno parziale delle disposte esenzioni che è propria di questo Trattato, riflette quanto già disposto nel Trattato Wct, fatto proprio dall'Unione Europea con la già richiamata Direttiva c.d. "sulla società dell'informazione", mentre le disposizioni dei due articoli successivi costituiscono la vera innovazione del Trattato.

L'art. 5 contempla l'obbligo degli Stati contraenti di stabilire la possibilità di esportazione o messa a disposizione degli esemplari riproducenti le opere, che siano stati realizzati in uno Stato in formato accessibile ai non vedenti, a favore di una persona beneficiaria o di un ente autorizzato in ogni altro Stato contraente, anche senza l'autorizzazione dei relativi aventi diritto.

Tali finalità possono essere soddisfatte attraverso limitazioni o eccezioni variamente articolate nel medesimo art. 5.

L'art. 6 contempla infine, in maniera speculare al precedente art. 5, l'obbligo degli Stati contraenti di stabilire, a favore di ogni soggetto autorizzato in uno Stato a realizzare gli esemplari di un'opera in formato accessibile ai non vedenti, la possibilità di importare nello Stato stesso, anche senza l'autorizzazione alla importazione dei relativi aventi diritto, i medesimi esemplari realizzati all'estero.

Secondo l'art. 11 del Trattato, le misure necessarie per garantire la sua applicazione negli Stati contraenti restano comunque soggette alla Convenzione di Berna e agli accordi TRIPs e Wct, per quanto più particolarmente concerne l'art. 9.2 della Convenzione di Berna, secondo cui, come già dianzi notato, la riproduzione non deve essere in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e non deve arrecare un ingiustificato pregiudizio dei legittimi interessi dell'autore; l'art. 13 TRIPs, secondo cui le limitazioni ed eccezioni possono riguardare solo casi particolari, senza pregiudicare il normale sfruttamento dell'opera e senza arrecare un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari dei diritti; l'art. 10.1 Wct, secondo cui possono imporsi limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con la sfruttamento normale dell'opera o arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore; e l'articolo 10.2 Wct, che ricalca la Convenzione di Berna sul punto.

Il Trattato è stato sottoscritto da 79 Paesi, inclusa fra questi l'UE (seppure questa abbia effettuato la propria sottoscrizione con la rituale "riserva di conclusione") e importanti suoi Paesi membri, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, ma non l'Italia; e, secondo l'art. 18, esso entrerà in vigore se e dopo che 20 delle sue parti contraenti lo avranno ratificato; al momento in cui si scrive si ha notizia di una sola ratifica, dell'India.

Sono tuttavia incerte le prospettive di entrata in vigore del Trattato.

Questo invero contiene elementi decisamente innovativi, ma che potrebbero incontrare contrasti.<sup>8</sup> Si pensi alla estensione delle esenzioni rispetto a quelle già fatte proprie dalla generalità delle legislazioni, fra cui segnatamente quella UE; o

<sup>8</sup> Cfr. Simonetta Vezzoso, "Il trattato di Marrakesh per favorire l'accesso alle opere da parte di persone con difficoltà di lettura: aspetti applicativi", secondo cui il Trattato, in quanto primo strumento internazionale legalmente vincolante, dedicato all'affermazione di limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, si pone in netta controtendenza rispetto al continuo rafforzamento a livello internazionale della posizione giuridica dei titolari di diritti; mentre la sua nascita ha visto la forte opposizione della Commissione Europea.

## Focus

alla circostanza che queste sono in parte configurate quali obbligatorie e non rimesse alla libera determinazione degli Stati aderenti, come invece avviene nell'ambito del recepimento della legislazione UE da parte dei suoi Stati membri. Ciò anche spiega l'insistenza della lettera del Trattato nel rimarcare la necessità di rispetto della già citata regola del c.d. three step test, pur nel quadro della estensione delle esenzioni.

Certo è che da un punto di vista sociale, umanitario e internazionale, il Trattato contiene un messaggio forte e certamente accattivante, come è denotato dalla pronta ratifica del Paese indiano; ma non ci si può nascondere che il cammino futuro del Trattato potrebbe risultare complicato.

### The Marrakesh Treaty

*The Marrakesh Treaty of June 17-28, 2013 is aimed at facilitating access to published works by persons with disabilities in reading printed text.*

*The Treaty emphasizes the importance of enjoyment of creative works, subject to copyright, to improve opportunities for blind persons to participate freely the community cultural life and to enjoy art, scientific progress and its benefits.*

*The Treaty is aimed at introducing new international standards to regulate the circulation, across different Countries, of printed copies of creative works in format accessible to the blind persons, through export and import.*

*The significant regulations of the Treaty provide a number of obligations or options for the contracting States, with an extensive use of the tool of the exemptions to the exclusive right of the author.*

*The Treaty was signed by 79 Countries, including EU (although if it agrees with the ritual "reservation of conclusion") and its major member Countries, including France, Germany and the UK, but not Italy. According to art. 18, the Treaty shall enter into force if and after 20 of its contracting parties will have ratified it.*